

del Ministero, che, riconosciuta la necessità di una opportuna modificazione alla legge istitutiva, ha preparato un disegno di legge col quale si provvede alla militarizzazione di quel personale.

« Tale disegno sarà quanto prima presentato al Parlamento.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

Compans. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, e come, intenda applicare la circolare 42 del *Giornale militare*, dispensa 4ª, anno corrente, in confronto degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra ai quali, quando siano chiamati all'esercito in campagna, la circolare non applica la giurisdizione militare e quindi toglie le stellette a cinque punte quale segno di soggezione a detta giurisdizione, a senso dell'articolo 4 della legge d'ordinamento sull'esercito ».

RISPOSTA. — « Si premette che, a senso dell'articolo 1 del Regio decreto n. 556 in data 14 luglio 1907, le stellette a 5 punte costituiscono per i soli militari dell'esercito e dell'armata il segno della soggezione alla giurisdizione militare; ma che, indipendentemente da ciò, sonvi molte altre categorie di personali parimenti soggetti a tale giurisdizione a tenore dei numeri 323 e 545 del codice penale militare, per le quali non è stabilito obbligo, nè diritto alcuno di fregiarsi delle stellette.

« In tali categorie rientrano i personali civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra, o da altre, che prestano servizio a seguito dell'esercito mobilitato.

« Tuttavia, per aderire ad un vivo desiderio espresso dai personali predetti, la circolare 42 del *Giornale Militare* corrente anno verrà modificata in quella parte che concerne i fregi da applicarsi al bavero, nel senso che sarà prescritto per i personali stessi l'uso di speciali stellette metalliche a 5 punte portanti al centro il fregio simbolico dei singoli servizi.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

Compans. — *Al ministro della guerra.* — « Se e come intenda mettere d'accordo la circolare n. 42 *Giornale militare*, dispensa 4ª, anno 1915, con la legge dell'ordinamento dell'esercito in confronto dei personali farmacisti-militari che nella predetta legge trovansi elencati subito dopo il personale

tecnico dell'Istituto geografico militare mentre nella circolare sopra citata viene spostato a parecchi altri personali senza un'evidente ragione ».

RISPOSTA. — « Si premette che l'ordine seguito per l'enumerazione dei personali civili nella circolare n. 42 del *Giornale militare*, corrente anno, è identico a quello del Regio decreto 8 ottobre 1911, che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare per i personali civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ma non altera, ad ogni modo, l'ordine di precedenza stabilito dalla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

« Tuttavia, poichè detta circolare è in via di ricompilazione per importanti modificazioni, si è già provveduto affinchè nel nuovo testo l'ordine di enumerazione dei personali stessi sia strettamente conforme a quello seguito dalla legge ricordata.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

De Capitani. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere: a) se le telefoniste assunte come avventizie anteriormente alla pubblicazione del regolamento 16 maggio 1912 per il personale telefonico ed ora sistemate in ruolo, potranno avere gli arretrati di stipendio, o, quanto meno, se questi arretrati saranno corrisposti a quelle di dette telefoniste che alla pubblicazione del citato regolamento avevano già compiuto un biennio di prova; b) se gli anni di servizio prestati dalle medesime anteriormente al 1º gennaio saranno calcolati agli effetti dell'avanzamento in carriera e del trattamento di pensione ».

RISPOSTA. — « Negli atti parlamentari del 30 maggio 1914 è riportato quanto io già ebbi occasione di esporre alla Camera a proposito della questione delle telefoniste avventizie; e le promesse fatte allora sono state mantenute dal Ministero col Regio decreto n. 128 del 31 gennaio u. p.

« Il passaggio in ruolo che così viene consentito alle avventizie, che furono ammesse anteriormente alla pubblicazione del regolamento 16 maggio 1912, deriva da un eccezionale benevolo provvedimento, che assicura ad esse la favorevole condizione di ottenere un impiego governativo stabile, senza subire le prove, che soglionsi richiedere a quelli che intendono far parte di una Amministrazione dello Stato.

« a) In conseguenza di quanto sopra,